

N. 03542/2011 REG.ORD.CAU.

N. 06903/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6903 del 2011, proposto da:

Soc Karnak Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

***contro***

Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Soc Errebian Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Rago, Paolo D'Onorio De Meo, con domicilio eletto presso Marco Rago in Roma, via Cola di Rienzo, 264; Soc Nuovadata Srl;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota in data 01.07.2011, di esclusione dalla gara e l'aggiudicazione dei quattro lotti alle seconde in graduatoria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Soc Errebian Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso non pare presentare ad un primo sommario esame sufficienti elementi di *fumus boni juris*, atteso che il prezzo offerto non può essere giustificato sulla base di precedenti contratti di fornitura eseguiti in attuazione di precedenti vincoli contrattuali, poiché le relative condizioni economiche non possono automaticamente estendersi anche alla fornitura oggetto di gara;

Rilevato altresì che le voci di prezzo per le quali la stazione appaltante ha rilevato l'eccessivo ribasso sono tali – in considerazione della loro rilevanza sull'offerta complessiva così come desumibile dai pesi indicati dalla stazione appaltante – da incidere sull'attendibilità dell'offerta stessa;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)